

Alessandro Barbero

***La rivolta come strumento politico delle comunità rurali: il
Tuchinaggio nel Canavese (1386-1391)***

[A stampa in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, a cura di A. Gamberini e G. Petralia, Roma 2007, pp. 245-266 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"].

ALESSANDRO BARBERO

La rivolta come strumento politico delle comunità rurali: il Tuchinaggio nel Canavese (1386-1391)

1. *Introduzione*

L'idea che i contadini del tardo Medioevo, quando si ribellavano contro l'ordine costituito, potessero avere in mente degli obiettivi politici chiaramente individuati e perseguiti con lucidità è stata tenacemente combattuta dalla storiografia borghese negli anni Sessanta e Settanta del Novecento. Alle interpretazioni marxiste che presupponevano la coscienza di classe delle masse rurali e interpretavano, di conseguenza, i loro movimenti in chiave di lotta di classe si è contrapposta un'interpretazione altrettanto ideologica, che li riduceva a priori a rivolte della miseria o a commozioni millenaristiche; in ogni caso semplici «*fureurs paysannes*» prive d'una chiara motivazione politica.¹ Proprio il carattere esasperatamente ideologico del dibattito ha contribuito al suo esaurimento, determinando una certa stanchezza nei confronti del tema delle ribellioni popolari.

Il risveglio d'interesse che si sta manifestando da qualche anno² si colloca in una prospettiva sostanzialmente diversa. Lo studio della conflittualità politica nell'Europa del tardo Medioevo e della prima Età moderna si è affinato, sia attraverso la conoscenza sempre più puntuale del funzionamento degli organismi statali e delle dinamiche interne ai gruppi diri-

Nelle note si farà uso delle seguenti abbreviazioni archivistiche: AST = Archivio di Stato di Torino; PD = AST, Sez. I, Protocolli dei notai ducali.

1. Cfr. per questo orientamento Mollat, Wolff, *Ongles bleus, Jacques et Ciompi*; Fourquin, *Le sommosse popolari nel Medioevo*; Leguài, *Les révoltes rurales*.

2. Si vedano, in Italia, il numero monografico su *Protesta e rivolta contadina nell'Italia medievale* curato da G. Cherubini, e il recente (2006) convegno *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento: un confronto*, i cui atti sono in corso di stampa; in Francia, le ricerche di Challet sui Tuchini della Linguadoca, a partire dal suo *La révolte des Tuchins*; in Spagna le ricerche di Oliva Herrer, *Justicia contra señores*.

genti, sia attraverso l'esperienza, molto produttiva in quest'ambito, della microstoria. È ben chiaro oggi che quando si parla di politica, e di linguaggi della politica, ci si riferisce a un gioco complesso che si svolgeva a più livelli, fra cui quello locale, e coinvolgeva una molteplicità di protagonisti, fra cui le comunità.³ Proprio la consapevolezza che i contadini non si muovevano come una massa amorfa e disgregata, riunita solo occasionalmente dalla disperazione o dal fanatismo religioso, ma in gran parte d'Europa vivevano tutta la propria esistenza entro l'orizzonte di comunità che erano a tutti gli effetti soggetti politici riconosciuti e attivi, consente oggi di interpretare diversamente il loro rapporto con la politica e, occasionalmente, con la violenza.

Proprio riportando al centro della scena le comunità, infatti, diventa possibile comprendere come mai i movimenti contadini fossero spesso guidati da notabili locali, notai, ecclesiastici, perfino piccoli nobili, senza che questa constatazione porti a negare ai rustici qualunque coscienza collettiva e capacità d'azione autonoma. Ma soprattutto, la centralità delle comunità permette di interpretare più chiaramente la violenza come una continuazione della politica; giacché le comunità erano continuamente impegnate in un confronto politico, più o meno serrato, i cui interlocutori erano di volta in volta i signori locali e i sovrani territoriali. Un confronto politico che aveva obiettivi precisi, chiaramente riconoscibili dai contemporanei come dallo storico odierno, e che quando la tensione saliva poteva trovare una prima possibilità di sfogo e di soluzione sul piano giudiziario.⁴ Era sufficiente, a questo punto, che la tensione montasse ancora perché dal linguaggio dei tribunali si trascorresse a quello della violenza, in un contesto dove tuttavia gli interlocutori, l'oggetto del contendere e perfino le regole del gioco restavano sostanzialmente gli stessi.

2. *La scena e gli attori*

Un esempio molto limpido di queste dinamiche è offerto dalla più importante rivolta contadina registrata nell'Italia di quei secoli, il Tuchinaggio del Canavese. Una rivolta durata cinque anni, dal 1386 al 1391,

3. Cfr. da ultimo l'imponente lavoro di Della Misericordia, *Divenire comunità*.

4. Ne ho studiato un esempio piemontese in *Politica e comunità contadina nel Piemonte medievale*.

e che ha lasciato una memoria duratura nell'immaginario collettivo della zona, dove la si rievoca ancor oggi, ad esempio in occasione del Carnevale di Ivrea; anche se si tratta, naturalmente, di una memoria in gran parte mitizzata, col consueto accompagnamento di feudatari malvagi e *ius primae noctis*. Una rivolta di cui la storiografia ottocentesca tentò di negare le ragioni profonde, attribuendola a mera sobillazione degli «ingenui montanari» da parte dei protagonisti di quella che allora si pensava come l'unica vera politica, quella che contrapponeva conti di Savoia e marchesi di Monferrato,⁵ mentre la storiografia del Novecento ne ha riconosciuto la genuina spinta antisignorile e antinobiliare, senza tuttavia arrivare, prima d'ora, a comprenderne precisamente le dinamiche, nonostante la ricchezza del dossier documentario.⁶

Ho tentato in altra sede⁷ di rendere conto più compiutamente della vicenda e di analizzare in dettaglio il quadro d'insieme in cui essa si colloca, per cui mi limiterò qui a richiamare gli elementi essenziali per la comprensione di ciò che segue. La rivolta dei Tuchini ha luogo in un territorio relativamente limitato del Piemonte settentrionale, il Canavese: un centinaio di comunità rurali fittamente distribuite fra pianura e collina e in parte scaglionate lungo la profondità di alcune valli alpine. Il territorio, all'epoca, si definiva molto precisamente in termini politici: era l'area governata da un consortile di signori che si intitolavano collettivamente conti del Canavese, a loro volta suddivisi in tre raggruppamenti, i S. Martino, i Valperga e i S. Giorgio. Il potere signorile era in parte diviso, e anzi polverizzato, fra i vari lignaggi, con quote individuali a volte anche ridottissime, in parte gestito indiviso. I signori, molto numerosi e tutti imparentati fra loro, covavano gli uni contro gli altri violentissimi odi di parte, che nascevano dalla feroce concorrenza per la spartizione di risorse troppo ridotte, ma che a questa data s'inquadravano ufficialmente nella contrapposizione tra guelfi (i S. Martino) e ghibellini (i Valperga e i S. Giorgio). Questa situazione provocava endemici scontri armati, scorrerie e rappresaglie, particolarmente devastanti in un paese fittamente popolato, dove spesso fra due castelli appartenenti a signori rivali non c'erano che due o tre chilometri di distanza.

5. Gabotto, *Gli ultimi principi d'Acaia*, p. 55.

6. Cfr. in particolare Rotelli, *Una campagna medievale*, pp. 11-13, nonché Venesia, *Il Tuchinaggio in Canavese*.

7. Barbero, *Una rivolta antinobiliare* (in corso di stampa).

Di fronte a questi signori insolitamente violenti e irrequieti anche per gli standard dell'epoca, i rustici si trovavano in una situazione particolarmente gravosa, e non solo perché gli effetti della violenza nobiliare ricadevano regolarmente su di loro. Non meno grave era il fatto che ancora alla fine del Trecento pochissime fra le comunità soggette ai conti del Canavese possedevano anche soltanto degli statuti, e nessuna aveva ottenuto delle autentiche franchigie, che intervenissero a limitare il controllo e il prelievo signorile.⁸ Gli abitanti erano dunque soggetti a un regime signorile estremamente pesante, che fra l'altro prevedeva quella che altrove si chiamava manomorta, in genere scarsamente documentata in Piemonte: i sudditi non avevano facoltà di testare, e l'eredità poteva essere trasmessa soltanto ai figli maschi, mentre in tutti gli altri casi era il signore a riprenderne possesso – una situazione che come vedremo provocava incessanti lamentele, soprattutto nel caso, molto frequente, in cui a morire senza figli era qualcuno che fino ad allora aveva gestito i suoi possessi indivisi con i fratelli.

I primi casi in cui intravediamo una capacità delle comunità di ritagliarsi uno spazio d'azione per avanzare delle rivendicazioni sono legati alla conflittualità fra i signori. Non è certamente un caso che le uniche comunità ad ottenere degli statuti già nel XIII secolo siano state quelle del borgo di Pont e delle sue valli alpine, che i signori possedevano indivise e dove quindi erano molto comuni i conflitti fra i condomini per la nomina degli ufficiali e la spartizione delle rendite, cui le disposizioni statutarie cercavano appunto di porre un argine.⁹ Ed è egualmente significativo che proprio qui, in un momento in cui la conflittualità fra i signori era degenerata in guerra aperta, sia attestata per la prima volta una capacità d'azione autonoma delle comunità locali: nel 1339, quando il Canavese era devastato da una compagnia mercenaria tedesca assunta dai Valperga e scatenata contro i S. Martino, gli uomini di Pont e delle valli presero possesso dei castelli che controllavano l'accesso alla zona, e non permisero ai signori di mettervi piede finché durò la guerra, pur continuando, sottolinea il cronista Pietro Azario, a considerarsi «*legales homines*» dei signori e a pagar loro, a fine anno, le rendite dovute.¹⁰

8. Cfr. i testi raccolti nel 1918 da Frola nei tre volumi del *Corpus statutorum Canavisii*.

9. A questi statuti vennero fatte nel corso del XIV secolo ripetute aggiunte e precisazioni, sempre nel tentativo di trovare un impossibile *modus vivendi* tra i condomini: *Corpus statutorum Canavisii*, III, pp. 36-72.

10. Azario, *De statu Canapicii liber*, p. 190.

Fin qui abbiamo presentato una dialettica con due gruppi di protagonisti, uno assai più ingombrante, i signori, l'altro decisamente subalterno, le comunità. Ma nel corso del Trecento un terzo gruppo d'attori si era via via affermato sulla scena, assumendo un ruolo sempre più significativo: ed erano i principi territoriali. La concorrenza fra i conti di Savoia, i principi d'Acaia e i marchesi di Monferrato per l'egemonia nel Piemonte settentrionale rendeva sempre più difficile per dei semplici signori locali mantenere la propria indipendenza, affermando l'allodialità del possesso signorile o magari richiamandosi, come faceva un ramo dei Valperga, i conti di Masino, a una dipendenza diretta dall'imperatore. Nel corso del Trecento tutti i conti del Canavese erano stati costretti a sottomettersi ora all'uno, ora all'altro principe; dopo la metà del secolo, poi, si era delineata sempre più chiaramente la prevalenza del conte di Savoia, sicché alla vigilia del Tuchinaggio tutti i conti erano suoi vassalli e tenevano da lui i loro possedimenti. Per alcuni di loro, in particolare i guelfi S. Martino, era una dipendenza relativamente bene accetta; per altri, come i S. Giorgio e diversi rami dei Valperga, ghibellini e legati in precedenza al marchese di Monferrato, era invece una sudditanza imposta a forza.

3. I limiti del potere signorile: le prime franchigie

L'erosione, da parte dei Savoia, dell'autonomia dei signori canavesani si era tradotta anche nell'esproprio di alcune località ai confini tra il Canavese e i più antichi possedimenti sabaudi, dove il conte di Savoia o suo cugino il principe d'Acaia avevano affermato la propria autorità e insediato propri castellani, spossessando i signori locali in occasione di guerre o ribellioni. In queste località i nuovi signori non avevano esitato a guadagnarsi il consenso degli abitanti concedendo non soltanto statuti, ma franchigie, che alleggerivano gli aspetti più sgraditi del prelievo signorile, specialmente in materia di successione. Nel 1342 il principe d'Acaia concesse franchigie alle tre comunità che costituivano la castellania di Balanero; in quanto subentrato ai precedenti signori, i S. Giorgio, il principe vi possedeva «servitum et servitutes sucessionis et sucedendi personis morientibus secundum mores et usus in dictis locis et eorum mandamentis diucius observatis», ed esigeva «investituras, tercia vendicionum, aconça-

menta seu afaytamenta aut vendooas» in caso di alienazione di immobili. Ora però, poiché il principe aveva intenzione di fortificare le tre località, e d'altra parte gli abitanti desideravano «franchiri et liberari a servitutibus supradictis», i sindaci si impegnarono ad eseguire a loro spese i lavori di fortificazione, e in cambio il principe «franchivìt» le tre comunità «ab omni iure et servitute ac usu sucessionis et sucedendi» e da ogni servitù pretesa «investiture racione»; garantì che d'ora in poi i beni di chi moriva *ab intestato* sarebbero andati agli eredi legali, e solo in mancanza di eredi «ultimo loco sucedat dominus»; e rinunciò ad ogni forma di prelievo sulle alienazioni, riconoscendo agli abitanti il possesso delle loro terre «liberas, franchas et alodiales» e il diritto di libera vendita senza permesso né investitura.¹¹

Nel 1352 fu il conte di Savoia, Amedeo VI, che aveva preso possesso delle località di Rivarolo e Oglianico a lungo contese fra i Valperga e i S. Martino, a concedere dapprima alla comunità di Oglianico di emanare propri statuti, che il conte si limitò a confermare; nel 1358 vennero promulgati i «capitula et statuta» di Rivarolo, concessi da Amedeo VI per ingrandire il luogo che non prosperava, come riconobbe il conte, proprio «ob libertatum franchisiarum privilegiorum capitulorum et statutorum deffectu». Questi statuti appaiono già caratterizzati da una forte impronta garantista a favore degli abitanti e limitativa degli abusi del castellano; nel 1376, poi, il conte emanò altre «franchisie et privilegia» per Rivarolo, al fine preciso di ripopolare il luogo desolato dalla peste, e concesse piena libertà di testare e donare, oltre alla fissazione degli oneri dovuti per le ammende e la cavalcata, e a una serie di immunità fiscali straordinarie.¹²

Gli abitanti del Canavese non potevano insomma ignorare che quando una comunità passava sotto il dominio diretto dei Savoia aveva concrete probabilità di ottenere statuti e franchigie, e di alleggerire in modo significativo il prelievo signorile. In questo stesso arco di tempo, pochissime delle comunità dipendenti dai conti del Canavese ottennero qualcosa di paragonabile, e comunque con concessioni assai più limitate. Nel 1343, subito dopo la concessione delle franchigie alla castellania di Balangero che i S. Giorgio avevano da poco perduto, vennero pubblicati gli statuti del luogo di S. Giorgio, compilati dai credendari con ratifica dei signori;¹³ e varrà la

11. *Corpus statutorum Canavisii*, I, pp. 257-269.

12. *Ibidem*, II, pp. 515-525; I, pp. 266-269; III, pp. 136-138.

13. *Ibidem*, III, pp. 252-268.

pena di sottolineare fin d'ora che in generale le località dipendenti dai S. Giorgio non parteciperanno all'insurrezione dei Tuchini. Nel 1350 vennero pubblicati gli statuti della zona nota come la "castellata di Valperga", che comprendeva fra l'altro il più importante borgo fortificato del Canavese, una vera e propria "quasi-città", Cuorné; questo gruppo di comunità, il cui potere contrattuale era evidentemente più forte, aveva già ricevuto a una data imprecisata «quedam statuta antiqua», cui qui si fa cenno, ma ora ne ottenne di più ampi, senza però alcun carattere di franchigie e quindi di riduzione del controllo signorile sulle successioni.¹⁴ Nel 1355, infine, una delle località soggette ai conti di S. Martino, Aglié, ottenne, prima e unica, dei «capituli», non conservati; e varrà anche qui la pena di sottolineare che Aglié fu tra le pochissime comunità soggette ai S. Martino che trent'anni dopo non parteciparono alla rivolta.¹⁵

È tutto, e non è molto: il Canavese nel suo insieme continuava a configurarsi come un'isola di dominazione signorile estremamente onerosa, non mitigata da franchigie e solo raramente da statuti. C'è anzi motivo di pensare che nel corso del Trecento, forse come reazione alle difficoltà in cui si trovavano, alla parcellizzazione delle quote e alla forzata subordinazione ai Savoia e ai Monferrato, molti dei signori canavesani abbiano addirittura appesantito il prelievo signorile, e che la confisca delle successioni in mancanza di eredi diretti maschi abbia potuto costituire in più di un caso non un'antica consuetudine, ma una nuova imposizione. Tanto, almeno, sembra di poter concludere da un'osservazione dell'Azario, che scrive nel 1363, e che proprio in riferimento agli abitanti di Cuorné, di cui celebra la ricchezza e l'intraprendenza, si congratula perché «propter bonitatem suorum dominorum de sucessionibus proveniendis in eorum dominos, herede masculo deficiente, secundum eorum pacta antiqua nichil extitit innovatum».¹⁶ L'insistenza del cronista nel sottolineare che a quelli di Cuorné «melius successit» che agli altri abitanti del Canavese lascia pensare che la tendenza dei signori in quegli anni fosse, non che ad alleggerire, addirittura ad aggravare il controllo delle successioni; e questo mentre tutti gli abitanti

14. *Ibidem*, III, pp. 446-491. Su Cuorné cfr. Azario, *De statu Canapicii liber*, pp. 189 («populus in Lombardia non est par») e 197 («dicta terra palatiis, et turribus burgum suum refulget, et predicti burgienses comites contrarios in diviciis antecellunt»).

15. *Corpus statutorum Canavisii*, I, pp. lxx e 100.

16. Azario, *De statu Canapicii liber*, p. 197.

potevano vedere con i propri occhi che i loro vicini passati sotto il dominio sabauda avevano ottenuto cospicui miglioramenti.

4. *Il conte di Savoia come arbitro e pacificatore*

La rivolta dei Tuchini si configura come l'intervento di un terzo attore, le comunità, in uno spiraglio aperto dal confronto fra i due attori apparentemente più forti, il principe e i signori locali. Adesso che il conte di Savoia era riuscito a imporre unilateralmente a tutti i conti canavesani di riconoscersi suoi vassalli, il confronto si giocava essenzialmente sulla sua capacità di far sentire concretamente la propria autorità, intervenendo a pacificare le discordie fra i nobili e costringendoli a sottoporle alla giustizia comitale anziché risolverle con le armi. I signori rivendicavano il diritto di farsi la guerra e la consideravano come un mezzo normalmente ammesso di risolvere le proprie controversie; nel loro linguaggio ricorrono con frequenza i riferimenti alle sfide inviate all'avversario, un elemento di ritualizzazione che configurava la legalità della procedura.¹⁷ In origine i Savoia non erano stati abbastanza forti per contrastarli: nel 1318, in una delle prime occasioni in cui il conte di Savoia e il principe d'Acaia erano riusciti a imporre la propria autorità sui conti canavesani, persuadendoli a firmare un'ordinanza contro il brigantaggio, per cui i signori locali si obbligavano a punire i *derobatores* catturati sulle proprie terre e risponderne ai funzionari sabaudi confinanti, si era dovuta introdurre una deroga per cui «*derobatores non intelligantur nobiles de Canapicio unus capiendo de rebus alterius quem diffidasset elapsis x diebus post diffidacionem cum quo haberet guerram*».¹⁸

Col passare del tempo, però, il conte di Savoia si era impegnato con sempre maggiore energia per limitare la violenza dei conti canavesani e costringerli a sottoporgli le loro querele. Fra il 1378 e il 1379 si erano ve-

17. Nel 1378 «nonnulli dominorum Vallispergie existentes in camera dicti domini Sabaudie comitis in Thaurino dixerunt dictis dominis et comitibus de S. Martino et Castro-monte etc. “habeatis pro firmo quod pro minimo excessu quem nobis faciatis ex nunc teneatis vos pro diffidatis a nobis”» (PD 59 f. 43); nel 1382 Antonio di Mazzé mandò «licteras diffidentie [...] comitibus Sancti Martini et Castrimontis» (AST, Inv. 22, Città e Provincia d'Ivrea, Mazzo 1, doc. 17); e cfr. la n. seguente.

18. Bertolotti, *Convenzioni e statuti*, pp. 812-814.

rificati ripetuti episodi di violenza, che conosciamo bene per le lagnanze che ciascuna delle due parti aveva indirizzato al conte: per non fare che un esempio, i conti di Masino dichiaravano che i S. Martino avevano aggredito i loro uomini di Vestigné, rubato 80 bovini, 11 cavalli e 210 pecore, per un valore di 1025 fiorini, e costretto gli abitanti a pagare un riscatto di 400 fiorini; e gli episodi di questo genere sono descritti a dozzine nel protocollo d'un notaio comitale conservato all'Archivio di Stato di Torino. Finalmente il conte di Savoia era intervenuto, aveva ordinato alle parti, e in modo particolarmente secco ai più recalcitranti Valperga, di sottomettersi al suo arbitrato, e l'8 ottobre 1379 aveva convocato i nobili a Rivoli per imporre la sua «bona pax». Significativamente, il conte rivendicava la propria autorità di arbitro «vigore et ex causa potestatis [...] plenarie sibi per partes predictas [...] attribute, et eciam vigore et occasione sue plenarie et absolute potestatis quam tamquam superior dominus parcium predictarum deliberato animo sibi attribuitur in hac parte»: il consenso delle parti era ancor sempre il necessario punto di partenza, ma dietro di esso cominciava ad affacciarsi la rivendicazione di un potere sovrano, una «plenaria et absoluta potestas» esercitata nel Canavese «tamquam superior dominus».¹⁹

Non ci soffermiamo qui sui dettagli delle varie controversie e la loro risoluzione; quel che conta è che Amedeo VI implicitamente rivendicava la facoltà di arbitrare anche eventuali querele future, vietando di risolverle con la violenza. E infatti dopo questa prova di forza non vi furono più, per qualche anno, conflitti violenti fra i signori canavesani; finché, il 15 luglio 1382, l'anziano e autorevolissimo Amedeo VI partì per accompagnare Luigi d'Angiò nella progettata conquista del regno di Napoli, e morì durante la spedizione, all'inizio del marzo 1383. I conti del Canavese non avevano aspettato la notizia della sua morte: già la partenza era bastata perché si sentissero autorizzati a riprendere le armi per regolare i propri conti. La prima scorreria di cui abbiamo notizia, compiuta dai Valperga signori di Mazzé, di Rivara e di Favria contro le terre dei S. Martino, è dell'agosto 1382, e nei mesi seguenti l'elenco delle cavalcate, delle ruberie e dei fatti di sangue riempie un altro consistente scartafaccio. Il nuovo conte, il ventitreenne Amedeo VII, era lontano, impegnato a guerreggiare contro

19. PD 59 ff. 17, 43 sgg. (qui la dettagliata enumerazione delle violenze e la sentenza dell'8 ottobre 1379); e cfr. PD 69 f. 55.

gli Inglesi in Fiandra, e i tentativi della reggente Bona di Borbone e dei principali ufficiali comitali in Piemonte per arginare la violenza ebbero scarso successo; solo nell'estate 1384 il conte fece mettere sotto sequestro una parte del territorio canavesano, in particolare Pont e le valli, e avviò quell'inchiesta grazie a cui siamo così ben informati sul succedersi delle violenze.²⁰

Bisogna attendere il 13 dicembre 1385 perché il processo si concluda e Amedeo VII convochi i nobili a Torino per ascoltare la sua sentenza. Il conte la pronuncia «tam ex plenitudine potestatis ordinarie quam ex potestate nobis data per dictas partes super dictis querellis et debatis», il che rappresenta un significativo passo avanti rispetto al tenore della pacificazione del 1379, pronunciata da suo padre: ora la rivendicazione della «potestas ordinaria» viene al primo posto, e solo in appoggio ad essa si menziona il consenso delle parti. E tuttavia la sentenza è così interlocutoria da evidenziare la relativa debolezza del giovane conte, che non s'è ancor guadagnato il rispetto con cui era trattato suo padre. Amedeo VII osserva che nessuna delle parti ha prodotto testimoni ed è dunque impossibile arrivare a condanne, sicché ordina semplicemente che ad ognuno sia restituito ciò che gli era stato sottratto; dopodiché si limita ad evocare la sentenza paterna del 1379, ordinando a tutte le parti in causa di rispettarla in futuro.

Ma la differenza più rilevante, e per noi importantissima, fra la pacificazione del 1379 e questa del 1385 è che stavolta il conte non aveva ricevuto soltanto le lagnanze reciproche dei S. Martino e dei Valperga, ma anche diverse «querele [...] contra dictos nobiles», presentate a nome degli «homines et comunitates» di entrambe le parti, con richiesta «a nobis fieri iusticia [...] contra dictos dominos comites». I sudditi dei conti canavesani, insomma, si erano rivolti al conte querelando i propri signori, e quel che è più significativo si erano accordati per farlo, stringendo un patto fra le comunità e muovendosi collettivamente: tanto che i signori, allarmati, si erano a loro volta querelati presso il conte «de suis hominibus et comunitibus villarum suarum que et qui fecisse dicebantur contra dictos utriusque partis dominos comites unionem et monopolium sine causa». Perciò Amedeo VII non aveva convocato a Torino soltanto i signori, ma anche i rap-

20. AST, Inv. 22, Città e Provincia d'Ivrea, Mazzo 1, doc. 17 (qui anche le successive sentenze del 13-14 dicembre 1385 e del 2 maggio 1391).

presentanti delle comunità; si era fatto riconoscere anche da loro la piena potestà di arbitrare la controversia, e finalmente, il 13 dicembre, dopo aver sentenziato nel litigio fra i nobili, aveva concluso: «Cras autem intendimus sopire factum dictorum dominorum comitum et popularium».

Prima di proseguire, è utile chiedersi chi fossero i rappresentanti delle comunità mandati a Torino ad ascoltare la sentenza del conte. In assenza di precisi studi prosopografici non è facile identificarli, ma ci sono due eccezioni significative: i rappresentanti di Baldissero sono tre perché comprendono due esponenti dei signori del luogo, vassalli dei S. Martino; e soprattutto, quello di Barbania è un Dro, membro d'una famiglia di grossi notabili dell'area di Cuorné, che già all'inizio del Trecento aveva sottoposto all'arbitrato del principe d'Acaia una propria controversia con i Valperga.²¹ Sono casi isolati, ma sufficienti per sottolineare che quando parliamo delle comunità non dobbiamo immaginare un mondo interamente rurale ed estraneo agli ambienti aristocratici: la rappresentanza degli interessi comunitari era una faccenda in cui potevano occasionalmente entrare sia, come a Baldissero, dei nobili locali, di per sé esenti dai gravami signorili in quanto vassalli, ma capaci comunque di mediare tra i signori e i rustici; sia, come nel caso dei Dro, un notabilato locale, magari dalle pretese nobiliari, ma soggetto agli oneri signorili al pari di tutti gli altri abitanti.

Il 14 dicembre, dunque, venne pronunciata la sentenza sulle reciproche querele dei nobili e degli «homines». Da essa apprendiamo che le comunità non si erano limitate a lamentarsi per la violenza dei signori, ma avevano colto l'occasione dell'intervento pacificatore del conte per mettere sul tavolo le loro lagnanze contro il peso eccessivo del sistema signorile. Il primo punto su cui Amedeo VII si pronuncia è infatti «de facto successionum fratrum indivisorum»; e la sua decisione è che tanto i S. Martino quanto i Valperga dovranno nominare una commissione, composta da due dei signori «quos minus tanget hoc negotium», quattro uomini della loro terra, e i due plenipotenziari comitali Yblet de Challant e Barthélemy de Chignin, per deliberare sulla questione «amicabiliter [...] pro bono pacis et concordie». Per la prima volta il conte si propone dunque concretamente come arbitro per sollecitare i signori a venire incontro ai sudditi e negoziare con loro un qualche alleggerimento del prelievo sulle successioni. Amedeo VII stabilisce inoltre, in senso chiaramente favorevole alle richieste delle

21. AST, Inv. 22, Città e Provincia d'Ivrea, Mazzo 13, Valperga, doc. 2.

comunità, che quando il signore raccoglie la successione di un suo uomo, deve farsi carico della dote e dei debiti; e che se c'è una figlia non maritata, «illa possit succedere et cum quo voluerit se maritare».

Il resto della sentenza interviene su diversi altri aspetti della signoria, dal fodro alla taglia, dalla roida alla custodia del castello ai fitti perpetui; senza innovare drasticamente, anzi confermando generalmente la consuetudine esistente, ma sforzandosi di chiarire meglio chi e in quali circostanze era tenuto a pagamenti e prestazioni. L'ultimo comma ha invece una valenza più dichiaratamente politica, giacché riguarda il diritto delle comunità di suonare la campana a martello per chiamare gli uomini alle armi, ed è visibilmente il frutto d'uno sforzo di mediazione fra opposti interessi: si stabilisce infatti «quod dicti homines non possint pulsare campanas contra licentiam dominorum vel potestatum suorum», se non in caso di incendio o attacco nemico; ma si aggiunge che nei villaggi dove non c'è un podestà i signori debbono designare un facente funzioni a cui chiedere il permesso, e se non lo faranno «eo casu dicti homines dictas campanas pulsare possint pro sua voluntate».

Il conte conclude dichiarando che la «pacem et concordiam» così stabilita è da considerarsi perpetua; e «quod omnis iura liga unio monopoliumque facti et iurati inter ipsos homines subditos et populares utriusque partis [...] sint cassa, vana, inrita et nullius valoris», così come sono annullati tutti gli atti scritti redatti in proposito e qualunque «instrumenta, lictere seu franchisie» in contrario. Un'aggiunta per noi preziosa, perché ci rivela che le comunità non solo si erano accordate per denunciare collettivamente i signori, ma lo avevano fatto per iscritto e sotto giuramento. Un atto che il conte, pur incline alla mediazione e alla clemenza, non può non giudicare, d'accordo con i nobili canavesani, intrinsecamente allarmante; e certamente a questa sensazione, che cioè le comunità pur avendo tutto il diritto di appellarsi al conte lo avessero fatto in forme illegali e pericolose, si deve la conclusione per noi inaspettata della sentenza: il conte infatti stabilisce che le comunità, «pro omnibus que dicuntur et petuntur deliquisse ratione iure lige unionis et manipolii predictorum», e per ringraziarlo del fatto che «eos ponimus in bona pace», dovranno pagargli la colossale somma di 34.000 fiorini, e che solo mediante il pagamento di quest'ammenda saranno rimesse le pene in cui avrebbero potuto incorrere per il loro comportamento sedizioso.

5. La rivolta e la sua percezione da parte delle autorità

Pochi mesi dopo che i rappresentanti delle comunità furono tornati a riferire la sentenza del conte esplose la rivolta dei Tuchini. Anche in questo caso, rimandiamo ad altra sede per un'analisi più dettagliata degli avvenimenti;²² qui ci limiteremo a ricordare l'essenziale, e cioè che in un contesto di violenza relativamente ridotta, con l'uccisione di un solo nobile e di sua moglie, un certo numero di comunità canavesane espulsero i signori, presero possesso dei castelli, e interruppero il pagamento dei diritti signorili.²³ Il modo in cui i nobili avrebbero ricordato l'insurrezione è testimoniato quasi quarant'anni dopo nelle franchigie di Aglié, concesse dai signori per ricompensare, seppure tardivamente, la fedeltà dei loro uomini che non si erano ribellati «tempore tuzinagii, in quo tempore omnes homines Canapicii erant ipsorum dominis rebelles et dominos suos traderant oblivioni nec in serviis eorum dominorum hambulabant sed pocius in destruccione personarum eorum dominorum et bonorum».²⁴

Ma è interessante notare come nelle fonti coeve si insista abbastanza poco sulla terminologia della ribellione, con le sue implicazioni illegali e sediziose, mentre ricorrono più frequentemente la terminologia della guerra – che nel linguaggio dell'epoca doveva suonare implicitamente più legittimante – o addirittura espressioni di sapore processuale: così, nella documentazione amministrativa sabauda si parla della «guerra nobilium de Canapicio quam habebant cum Tuchinis», o del «debato esistente inter comites et nobiles Canapicii ex una parte et eorum subditos et rebelles ex alia», quasi che il conte si considerasse ancora soprattutto come un arbitro che doveva intervenire a pacificare due parti in conflitto.²⁵

22. Cfr. sopra, n. 7.

23. Ancora dopo che nel 1391 il conte di Savoia ebbe definitivamente sedato la rivolta, i nobili canavesani dovettero supplicarlo d'essere rimessi «in possessionem realem terrarum locorum et hominum suorum [...] cum non habeant omnimode unde sustinere valleant statum ipsorum»: cfr. la sentenza del 1391, in AST, Inv. 22, Città e Provincia d'Ivrea, Mazzo 1, doc. 17 (parzialmente edita in Tallone, *Parlamento sabauda*, II, pp. 24-31). Cfr. anche il documento riportato in Bertotti, *Documenti di storia canavesana*, p. 254, a proposito dei Valperga: «ipsi domini tempore Turchinorum expulsi erant de loco et dominatione Corgnati».

24. *Corpus statutorum Canavisii*, I, p. 95.

25. Cordero di Pamparato, *Il Tuchinaggio*, doc. 3; Caffaro, *Pineroliensia*, p. 183.

Solo cinque anni dopo, quando l'insurrezione sarà definitivamente sedata, la pacificazione imposta dal conte Amedeo VII nel 1391 parlerà più diffusamente di ribellione e disobbedienza; termini che tuttavia sembrano stigmatizzare più l'insolenza con cui le comunità si erano accordate e avevano fatto lega, che non gli atti di violenza cui erano trascese. In quell'occasione infatti il conte utilizza lo stesso vocabolario sia in riferimento al comportamento sedizioso delle comunità canavesane già prima della pacificazione del 1385, sia in riferimento al Tuchinaggio vero e proprio esploso dopo quella data: quasi che la violenza che aveva contraddistinto quest'ultima fase non rappresentasse una differenza degna di nota. Amedeo VII rileva che la sua sentenza del 1385 era stata motivata, oltre che dalle discordie fra i nobili, anche dall'«inhobedienciam» e «rebellionem» dei sudditi, e in generale dalla denuncia dei signori contro i loro uomini «qui contra eos rebellionem fecerunt»; e che dopo quella sentenza i «dicti homines et subdicti dictorum nobilium locorum singularium popullares» si erano rifiutati di obbedire, anzi «de facto inconsulte improvide venientes ad omnem rebellionem et inhobedienciam contra et adversus dictos eorum dominos comites erexerint illicitas pactiones, iuras, conventiculas, monopolia et colligaciones adinvices faciendo». Un resoconto che di fatto ridimensiona la valenza eversiva della violenza, tutt'altro che enfatizzata qui e anzi pressoché ignorata, secondo una prospettiva che può apparire sorprendente solo nel quadro dei nostri valori odierni, ma non lo era evidentemente all'epoca; e individua invece come davvero illegale e preoccupante la volontà dei sudditi di agire collettivamente e in forme organizzate.

6. *Le motivazioni politiche della rivolta*

È il conte stesso, insomma, a stabilire il collegamento fra la sentenza del 1385 e l'insurrezione dei Tuchini, attribuendola al rifiuto, da parte delle comunità, di accettare il suo arbitrato. E infatti confrontando l'elenco delle comunità che erano state convocate a Torino nel 1385, la lista di quelle che dopo la fine della ribellione saranno convocate a Ivrea nel 1391 per ascoltare la nuova sentenza, e la lista di quelle che in quest'ultima occasione furono condannate al pagamento di un'ammenda per i delitti com-

messi durante l'insurrezione,²⁶ si constata che sostanzialmente i tre elenchi coincidono. L'insurrezione coinvolse tutte le terre possedute indivise dai S. Martino e dai Valperga, gran parte dei possedimenti dei S. Martino e di quelli dei Valperga del ramo primogenito, mentre rimasero estranee alla vicenda tutte le comunità che dipendevano dai conti di S. Giorgio e dai rami collaterali dei Valperga, i signori di Rivara, di Mazzé e di Masino.

Ciò che accomuna questi nobili i cui sudditi non parteciparono alla ribellione è che tutti erano ghibellini, erano stati fino a non molto tempo prima vassalli dell'imperatore o del marchese di Monferrato, e solo da poco tempo si erano rassegnati a sottomettersi al conte di Savoia. Erano fra i principali responsabili del clima di violenza che aveva condotto agli interventi comitali del 1379 e poi del 1385, e in quanto tali erano stati convocati ed erano presenti a Rivoli e a Torino; ma i loro «homines et subdicti», evidentemente, non avevano ritenuto di far causa comune con le altre comunità canavesane, forse perché, diversamente da quelle, non si erano ancora abituati a considerare il conte di Savoia come un possibile protettore e non avevano la stessa fiducia nella sua mediazione.

A querelare i propri signori presso il conte, e poi a scegliere il ricorso alla violenza subito dopo che quest'ultimo, nel dicembre 1385, ebbe pronunciato la sentenza, furono dunque essenzialmente i sudditi di quei nobili canavesani che da più tempo, e con minor resistenza, si riconoscevano vassalli dei Savoia. È necessario, a questo punto, capire che cosa si aspettavano le comunità dalla mediazione del conte, e perché il suo arbitrato abbia prodotto un esito così inaspettato. Per un verso, è logico ipotizzare che la violenza sia stata scatenata dall'enorme ammenda che Amedeo VII aveva creduto di poter imporre, in cambio della «bona pax» che s'impegnava a garantire fra signori e sudditi. Nell'ambito che veramente stava a cuore a questi ultimi, e cioè la limitazione dei diritti signorili e in particolare dei prelievi sulle successioni, la sentenza prevedeva concessioni complessivamente modeste. La via del negoziato, insomma, era stata esplorata, col risultato che per ottenere abbastanza poco bisognava pagare molto, troppo; non ci sarebbe da stupirsi se nelle assemblee delle comunità si fosse deciso che la misura era colma, e che era ora di sperimentare un altro linguaggio, per vedere se le controparti l'avrebbero capito meglio.

26. L'elenco si ricava dai conti di tesoreria pubblicati da Cordero di Pamparato, *Il Tuchinaggio*, pp. 447-451.

Ma per altro verso non si può escludere che i rappresentanti delle comunità siano tornati da Torino con la convinzione che il conte di Savoia, anche se non poteva compromettersi troppo apertamente, avrebbe volentieri visto ridimensionato il potere dei nobili canavesani, e fors'anche tacitamente tollerato un'azione di forza da parte dei «populares». Che almeno qualcuno la pensasse così, è dimostrato dal caso di quel tale di Cirié, grosso castello del conte ai confini del Canavese, che nel pieno del Tuchinaggio venne denunciato al castellano «quia clamavit viva Savoy et populus et moriantur nobiles», e che se la cavò con la multa meramente simbolica di 9 grossi: che i Savoia potessero avere interessi comuni con il *populus* contro i nobili, insomma, si poteva pensare eccome, anche se ufficialmente era meglio non proclamarlo per la strada.²⁷

Ma al di là di questo episodio pittoresco, ci sono ben altre prove che l'insurrezione dei Tuchini s'inseriva in un confronto politico sofisticato, in cui i tre gruppi di protagonisti, i principi, i nobili e le comunità, non occupavano ruoli prefissati, ma perseguivano con estrema libertà il proprio interesse, utilizzando in parallelo la violenza e il negoziato come linguaggi diversi, ma non incompatibili, del confronto politico. Giacché fra l'autunno 1386 e l'estate 1387, mentre rafforzava le guarnigioni dei suoi castelli ai confini della zona ribelle, ostentava di radunare uomini d'arme e balestrieri in difesa dei nobili aggrediti e occasionalmente conduceva qualche spedizione punitiva contro gli insorti, il conte di Savoia non disdegnava di trattare con loro; e non solo per cercare di riconciliarli con i signori, ma anche per verificare se in alternativa non fosse possibile accordarsi con i ribelli alle spalle di questi ultimi.

Il primo esempio di contrattazione risale già all'ottobre 1386 e riguarda una comunità che non s'era ancora unita alla ribellione, ma minacciava di farlo se non avesse ottenuto delle concessioni. Il conte di Savoia, anziché intervenire a castigarne l'audacia, mediò per convincere i signori a trattare. Il 24 di quel mese, a Valperga, i consignori del luogo si riunirono nel cimitero con i sindaci e altri rappresentanti della comunità, alla presenza di Othon de Grandson che occupava in quei mesi l'ufficio di capitano generale «ultra montes»; e su sollecitazione di quest'ultimo i signori, prendendo atto che fra loro e la comunità erano insorte «plures questiones et querelle, et maiores verti sperarentur», concessero agli abitanti amplissime

27. AST, Sezioni Riunite, Conti delle Castellanie, Cirié, rot. 25, 1387-1389.

franchigie, la prima delle quali riguardava, prevedibilmente, la libertà di testare.²⁸ Ottenuto ciò che voleva, grazie alla minaccia appena velata contenuta in quell'inciso, «et maiores verti sperarentur», la comunità di Valperga si mantenne estranea alla ribellione, tanto che quando si giunse alla pacificazione generale del 1391 non si preoccupò neppure, benché convocata, di mandare propri rappresentanti all'assemblea; e del resto non aveva alcun interesse da difendere in quella sede, giacché non fu condannata ad alcuna ammenda.

Ancora più spregiudicato appare il comportamento tenuto dagli ufficiali del conte, certamente su sue precise istruzioni, nel corso del 1387; giacché il capitano “ultra montes”, che ora era di nuovo Yblet de Challant, e il balivo di Aosta Nicola Marchisio trascorsero parecchi mesi a negoziare «cum hominibus vallium et locorum Soane, Brosii et Caprine existencium de genere et iura Tuchinorum, quatenus se darent domino nostro comiti». Non sappiamo se siano stati i ribelli o il conte ad avviare i contatti, ma è certo che rappresentanti delle comunità insorte si incontrarono più volte con gli ufficiali di Amedeo VII; oggetto del negoziato non era la resa dei ribelli e il ritorno dei signori, ma un accordo da raggiungere sopra la testa di questi ultimi, per cui le comunità si sarebbero sottomesse direttamente al conte di Savoia, e questi si sarebbe impegnato a non restituirle ai precedenti signori. La procura con cui le comunità incaricavano i loro rappresentanti di questo negoziato risale già al 21 febbraio; dopo una lunga trattativa, il 9 luglio 1387 una parte delle comunità interessate, tutte soggette ai conti di S. Martino, firmarono a Ivrea con Yblet de Challant l'accordo che doveva mettere fine alla loro insurrezione.²⁹

Particolarmente significativo, nel testo dell'accordo, è il fatto che le comunità affermino «se non debere et velle nec teneri amplius obedire» ai conti di S. Martino, «cum ipsi nobiles eorum dominio sint abusi, naturalem dominacionis ussum in tirannidam permutentes»; per cui gli «homines» si considerano liberi «ab omni eorum dominio si quod in et super dictos eorum homines habuissent», e ritengono che quel dominio debba essere naturalmente «devolutum» al conte di Savoia. A sua volta Yblet de Challant dispone di una procura del conte che lo incarica di usare tutti i mezzi per

28. *Corpus statutorum Canavisis*, I, pp. cii-civ e III, pp. 492-494.

29. *Corpus statutorum Canavisis*, II, pp. 71-76; Gabotto, *Gli ultimi principi d'Acaia*, p. 76. Per i precedenti negoziati cfr. Cordero di Pamparato, *Il Tuchinaggio*, doc. 23.

«reppacificari» i ribelli, e non esita a usare i suoi pieni poteri per negoziare con loro una serie di capitoli, in base ai quali le comunità si sottomettono alla signoria del conte. Le condizioni concordate, e ratificate da Amedeo VII il 28 luglio, prevedono che le comunità non saranno mai più infeudate ai precedenti signori; che nessuno sarà chiamato a rispondere per delitti commessi fino a quel momento; che gli abitanti avranno piena facoltà di testare «sicut quicumque liberi homines et allodialia possidentes»; e altre franchigie eccezionalmente generose, compreso il diritto di presentare al conte una quaterna di nomi fra cui scegliere il podestà.

Abbiamo incontrato fin qui il caso isolato d'una comunità, Valperga, che seppe ottenere concessioni dai propri signori, grazie alla mediazione degli ufficiali comitali, agitando semplicemente la minaccia di unirsi alla rivolta; e quello d'un gruppo più numeroso di comunità che dopo essersi ribellate ottennero le medesime concessioni sottomettendosi direttamente al conte. Va segnalato qui che il caso di Valperga trova dei riscontri in quelle località che fin dall'inizio si erano astenute dal partecipare alla rivolta, e che dipendevano da signori legati vassallaticamente fino a poco tempo prima ai marchesi di Monferrato, come i conti di S. Giorgio e i Valperga di Mazzé e di Rivara. In questi luoghi signori e *homines* sembrano essersi trovati d'accordo nell'approfitte del generale disordine per abbandonare la forzata sudditanza ai Savoia e mettersi sotto la protezione del marchese di Monferrato, che nel frattempo aveva approfittato della situazione per aprire le ostilità contro Amedeo VII; una mossa coronata dal successo, perché nel 1389 una mediazione di Gian Galeazzo Visconti obbligherà il conte di Savoia a riconoscere il fatto compiuto e cedere quei luoghi al marchese Teodoro II.³⁰ Ma il punto per noi più interessante è che il marchese si comportò in quelle zone come il conte di Savoia si era comportato a Valperga, presentandosi cioè come mediatore fra i signori e le comunità e aiutando queste ultime ad ottenere franchigie o statuti. Il caso più significativo – ma ve ne sono altri³¹ – è quello della castellata di Rivara, i cui uomini il 7 marzo 1390, grazie a una sentenza arbitrale del marchese di Monferrato, ot-

30. AST, Inv. 33/1, Ducato di Monferrato, mazzo 6, doc. 9.

31. Cfr. gli statuti di Foglizzo del 1387, in *Corpus statutorum Canavissii*, II, pp. 379-393; quelli di Corio del 1388, in Pola Falletti, *La castellata di Rivara*, pp. 257-262; l'arbitrato del marchese fra i S. Giorgio e i loro uomini di S. Giorgio, Ciconio e Lusiglié, concernente in primo luogo le successioni, in Bertolotti, *Passeggiate nel Canavese*, II, p. 67.

tennero franchigie dai Valperga loro signori, relative in primo luogo, anche stavolta, al diritto di testare e in genere alla disciplina delle successioni.³²

7. Conclusione

La ribellione dei Tuchini ebbe ancora strascichi sanguinosi, perché molte località, fra cui Cuorné e le valli di Pont, non avevano raggiunto nessun accordo. Cacciati i propri signori, anch'esse si erano rivolte al marchese di Monferrato e avevano dichiarato di volersi sottomettere alla sua autorità, ma nella sentenza arbitrale di Gian Galeazzo Visconti la loro sorte era rimasta in sospeso; finalmente, in un ulteriore arbitrato del 27 settembre 1390, il signore di Milano aveva ordinato di rimetterle in possesso del conte di Savoia – un esito perfettamente logico, perché l'arbitro aveva accettato di riconoscere il passaggio al marchese di quelle località i cui signori non erano stati cacciati ed erano d'accordo nel voler essere vassalli di Teodoro II, mentre si era ben guardato dall'approvare le scelte di quelle comunità che si erano messe fuori legge espellendo i signori.³³ Sulla base di questa sentenza, il conte Amedeo VII aveva attaccato nel dicembre 1390 le ultime località ribelli, espugnandole con la forza e procedendo a una repressione giudiziaria che aveva comportato almeno una decina di condanne all'impiccagione e soprattutto l'imposizione di un gran numero di pesanti ammende, tanto individuali quanto collettive.³⁴

Per molti, dunque, l'insurrezione si era rivelata un cattivo affare; ma non per tutti. A uscirne meglio di tutti erano state quelle comunità che non si erano unite alla ribellione, e che tuttavia avevano saputo far leva sul sostegno interessato vuoi del conte di Savoia, vuoi del marchese di Monferrato per costringere i propri signori a concedere franchigie. Quelle poche comunità che non si erano ribellate e neppure avevano cercato di aprirsi uno spazio di contrattazione, fidando semplicemente nella riconoscenza dei propri signori, ne trassero vantaggio con molto maggior ritardo: come Aglié, cui i conti di S. Martino si decisero solo nel 1423 a concedere

32. *Corpus statutorum Canavisii*, I, p. 121.

33. AST, Inv. 33/1, Ducato di Monferrato, mazzo 6, doc. 11.

34. Gabotto, *Gli ultimi principi d'Acaia*, p. 57; Cordero di Pamparato, *Il Tuchinaggio*, doc. 39; Pession, *Comptes de la chatellenie de Cly*, pp. 402 s.

franchigie in ricompensa della fedeltà dimostrata «tempore tuzinagii». Le comunità che subito dopo la ribellione avevano negoziato la propria sottomissione al conte di Savoia s'erano forse fidate un po' troppo, perché quando il Canavese fu pacificato Amedeo VII violò la propria parola e le restituì ai signori; non è escluso, però, che le franchigie negoziate dalle comunità con Yblet de Challant siano rimaste in vigore. Il bilancio più sfavorevole è quello delle comunità che dopo essersi ribellate avevano tentato di sottomettersi al marchese di Monferrato, ed erano invece state riconquistate a forza dal conte di Savoia; è lì che si concentrano le condanne a morte e le ammende più pesanti – fino a quella, colossale, di 6333 fiorini pagata da Matteo de Ambrosio, di Cuorné, a conferma degli importanti mezzi di cui disponevano alcuni dei *populares* coinvolti nella sedizione.

E tuttavia, per le comunità canavesane nel loro insieme l'insurrezione non si concluse con un bilancio negativo. Dopo aver definitivamente represso la rivolta, il conte convocò a Ivrea i nobili e le comunità, il 2 maggio 1391, per annunciare una pacificazione definitiva.³⁵ La sentenza riprende in sostanza i termini della pacificazione del 1385, ribadendo l'intenzione di imporre una «perpetua concordia et pace» fra i nobili e i loro sudditi; ma lo fa in termini assai più favorevoli a questi ultimi, decretando che d'ora in poi i conti canavesani «non possint inter se et eorum homines et subditos facere guerram», ma per qualunque discordia saranno tenuti a ricorrere agli «officiales» del conte; mentre i loro sudditi avranno diritto di appello al conte ogni volta che si riterranno danneggiati dai signori. Sulla questione delle successioni, il conte non propone più la formazione di commissioni miste, come aveva fatto nel 1385, ma più sbrigativamente attribuisce a due suoi consiglieri, un cavaliere e un dottore, il compito di sentenziare in proposito con soddisfazione di tutti. Tutti i delitti commessi dalle comunità e individualmente dagli «homines» durante la ribellione s'intendono rimessi con l'esecuzione delle condanne e il pagamento delle ammende, e ai signori è esplicitamente vietato di rivalersi ulteriormente sui sudditi. Infine, Amedeo VII rinuncia graziosamente al pagamento di 34.000 fiorini che aveva richiesto alle comunità nel 1385, e che come abbiamo visto era stato probabilmente la causa scatenante della rivolta. È vero che in quei mesi la tesoreria stava incassando le cospicue ammende imposte ai ribelli, ma sommando le multe pagate collettivamente dalle comunità e quelle indivi-

35. Vedi sopra, n. 23.

duali si arriva a un totale di 26.991 fiorini: meno, cioè, di quelli richiesti prima della rivolta.

il bilancio dell'insurrezione, dunque, non appare complessivamente così sfavorevole. Ma ancora più significativo è scoprire che quando, nel 1419, i conti di Valperga accetteranno finalmente di concedere franchigie ai loro uomini di Cuorné, nel testo dell'accordo si farà riferimento alla capacità di testare come a un diritto ormai invalso per consuetudine, non solo a Cuorné ma in tutto il Canavese; un'evoluzione che dobbiamo per forza attribuire alle franchigie negoziate e approvate in molti luoghi durante i cinque anni della rivolta, e fors'anche ai successivi pronunciamenti degli arbitri nominati dal conte, come previsto nella pacificazione del 1391.³⁶ È inevitabile concludere che per le comunità canavesane, alla fine del Trecento, il ricorso alla violenza non fu soltanto un modo per continuare la politica con altri mezzi, ma un modo complessivamente tutt'altro che inefficace.

36. *Corpus statutorum Canavisii*, II, pp. 311 ss.; Pene Vidari, *Aspetti del diritto successorio in Canavese*, p. 89.

